

PARTE SPECIALE

- P -

REATI TRIBUTARI

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2024

PARTE SPECIALE “P” REATI TRIBUTARI

P.1 Le tipologie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Il secondo comma dell'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” (il “Decreto Fiscale”), convertito con modifiche dalla L. n. 157/2019, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati cosiddetti tributari, introducendo nel d.lgs. 231/01 l'art. 25- quinquiesdecies.

In particolare, si tratta dei delitti di cui al d.lgs. 74 del 10 marzo 2000: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Inoltre, con il d.lgs. del 14 luglio 2020 n. 75, recante l’attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale, il legislatore ha completato l’elenco dei reati tributari - già introdotti dall'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 – includendo il delitto di dichiarazione infedele, il delitto di omessa dichiarazione ed il delitto di indebita compensazione.

Con il d.lgs. del 4 ottobre 2022 n. 156 recante “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*” ha recentemente modificato il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies¹ rimodulando il concetto degli illeciti fiscali commessi a livello

¹ **Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) modificato a seguito del D.lgs. 156/2022**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

transfrontaliero, specificando che la responsabilità dell'ente si configura laddove tali reati *“siano stati commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro”*. Il legislatore è intervenuto modificando la descrizione della condotta illecita e quindi specificando che i sistemi fraudolenti debbano essere *“connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea”*, adeguandosi perfettamente a quanto contenuto all'art. 2, co. 2, della direttiva PIF. Inoltre, è stata abbassata la soglia della punibilità che deve ritenersi raggiunta anche quando dalla condotta consegua o possa conseguire un danno complessivo pari a dieci milioni di euro; anche in questa ipotesi la modifica inserita dal legislatore è in linea con la previsione della Direttiva PIF che inquadra tra i reati *“gravi”* contro l'Unione Europea anche quelli che eguagliano la cifra dei 10 milioni di euro e non solo quelli che la superano.

Si riporta, pertanto, il testo dei reati presupposto di interesse, riepilogati nella scheda che segue; tutti i reati sono stati valutati come potenzialmente realizzabili:

REATO	RIFERIMENTO	REALIZZABILITÀ
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, comma 1 e 2 bis, d.lgs 74/2000	possibile
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 d.lgs 74/2000	possibile
Dichiarazione infedele	art. 4 d.lgs 74/2000	possibile
Omessa dichiarazione	art. 5 d.lgs 74/2000	possibile
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 d.lgs 74/2000	possibile
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 d.lgs 74/2000	possibile
Indebita compensazione	art. 10-quater d.lgs 74/2000	possibile
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 d.lgs 74/2000	possibile

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis, del d.lgs 74/2000)

“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000)²

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle

² L'art. 5 del D.lgs. 75/2020 ha modificato l'articolo 25 –*quinquiesdecies* del D.lgs 231/2001, inserendo dopo il comma 1, il seguente: «1 -bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 -quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000)³

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta

³ Vedi nota 1

o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)⁴

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

P.2 Attività a Rischio Reato

L'attività a rischio reato rappresenta "un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie".

Nell'ambito del Risk assessment integrato (RAI) - svolto dalle strutture interne competenti ed aggiornato annualmente, anche attraverso le interviste alle risorse delle Divisioni/Aree interessate, a conoscenza dello specifico ambito analizzato - sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti la presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali, sotto sinteticamente riepilogate:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_94	Gestione anagrafica fornitori	Gestione impropria dell'anagrafica dei fornitori (validazione /	dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

⁴ Il d. lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto l'introduzione del comma 2- bis

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		<p>attivazione anagrafica in SIACC) anche al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenere un vantaggio per la società (es. inserimento in anagrafica un fornitore inesistente al fine di effettuare operazioni fiscali illecite) - avvantaggiare terzi (inserimento e/o modifiche dell'anagrafica di un fornitore non regolare) 	<ul style="list-style-type: none"> - operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000)
R_95	Gestione pagamenti fatture	<p>Gestione impropria dei pagamenti anche al fine di avvantaggiare la società o terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - es. pagamento di importi maggiori o importi non dovuti - ricezione denaro proveniente da attività illecite - impiego denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000) - indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)
R_96	Gestione fatture attive	<p>Gestione impropria delle fatture o di altri documenti contabili/fiscali (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti o per importi non veritieri - maggiori o minori rispetto al dovuto) anche al fine di avvantaggiare la Società o terzi (vantaggio fiscale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000); - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000); - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000) - indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
			<ul style="list-style-type: none"> - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)
R_97	Gestione costi a rimborso	Mancata / errata rifatturazione alle PA/Enti o Società Partecipate dei costi a rimborso in danno o a vantaggio della Società (es. false fatture attive verso il MEF per prestazione di servizi inesistenti)	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)
R_98	Riconciliazioni bancarie	Incompleta / inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000) - indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)
R_99	Movimentazioni bancarie	Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000); - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000);

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_105	Gestione delle imposte e tasse	Gestione impropria (mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti) di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000);</i> - <i>dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000);</i> - <i>Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000)</i> - <i>Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000)</i> - <i>emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000)</i> - <i>occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000)</i> - <i>Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)</i> - <i>sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>
R_106	Tenuta scritture contabili	Non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società	<ul style="list-style-type: none"> - <i>dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000);</i> - <i>dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000);</i> - <i>Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000)</i> - <i>Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000)</i> - <i>occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000)</i> - <i>Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_107	Predisposizione bilancio	Non corretta / attendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione anche al fine di avvantaggiare la Società	<ul style="list-style-type: none"> - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000); - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000) - Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000) - Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)
R_108	Relazione al bilancio	Non corretta redazione della relazione/attestazione al Bilancio anche al fine di avvantaggiare la Società	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del d.lgs 74/2000); - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000) - Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000)

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)</i> - <i>sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>

Per i dettagli inerenti l'evento di rischio ed i presidi di controllo si rimanda alle schede di rischio allegate, elaborate per le singole attività, nelle quali sono dettagliatamente indicati:

- ✓ **Anagrafica evento rischio:** (i) attività a rischio e descrizione; (ii) Risk owner, contributor; (iii) Macro processo, Processo e Fase; (iv) Area e Sotto Area;
- ✓ **Dettaglio rischio:** (v) Fattori abilitanti; (vi) Conseguenze; (vii) Riferimenti normativa interna;
- ✓ **Controlli:** (viii) Sintesi misure di controllo; (ix) Misure generali; (x) Misure specifiche.

Si evidenzia che sussistono ulteriori attività nell'ambito delle quali, in modo indiretto, possono configurarsi ipotesi di reato connesse alla presente parte speciale ma che, in virtù delle peculiari caratteristiche e dell'incidenza diretta in merito ad altre ipotesi di reato, vengono trattate nella Parte speciale A (es.: Gestione fee; Gestione contributi SPC; Gestione garanzie).

P.3 Principi di comportamento

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla Società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Inoltre, i Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- assicurare il regolare funzionamento amministrativo, contabile e finanziario della Società e degli organi societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge o dallo Statuto;
- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;

- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo e alla Divisione Internal audit nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel PIC, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;

con particolare riguardo alla gestione dell'anagrafica fornitori

- garantire la corretta gestione dell'anagrafica fornitori ed il suo costante e tempestivo aggiornamento;
- procedere ad eventuali modifiche delle anagrafiche già esistenti solo a seguito di espressa e documentata richiesta ed in presenza della documentazione a supporto della modifica richiesta;

con particolare riguardo alla formazione del bilancio

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio;
- rispettare i principi contabili adottati in azienda e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni caso di mancato allineamento o scorretta applicazione;
- assicurare la puntuale applicazione di regole di "segregazione" dei compiti tra il soggetto che ha effettuato un'operazione, chi ne cura la registrazione in contabilità e chi, infine, effettua il relativo controllo;
- assicurare, nella gestione dei rapporti delle funzioni aziendali competenti con i revisori legali, la tracciabilità delle richieste pervenute e di quelle evase, con evidenza della documentazione prodotta;
- rispettare e garantire gli specifici controlli gerarchici;
- attuare modalità di coordinamento tra gli addetti della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (addetti Ciclo Attivo, addetti Ciclo Passivo) in prossimità dell'elaborazione della prima bozza di bilancio, al fine di monitorare adeguatamente le scadenze dell'attività di chiusura e assicurare (anche mediante l'utilizzo di apposite *check-list*) che tutti i dati siano forniti e verificati in modo tempestivo e completo;

con particolare riguardo alla gestione delle fatture e dei pagamenti

- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente da parte del personale a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare che tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e/o di servizi corrispondano all'effettivo acquisto del bene e/o del servizio da parte della Società;

- assicurare che la fatturazione attiva di Consip nei confronti degli enti, avente ad oggetto le attività a rimborso e/o i corrispettivi relativi alle attività previste dalle Convenzioni stipulate con gli stessi: (i) sia effettuata nel rispetto dei passaggi autorizzativi e di controllo previsti dalle procedure aziendali e dalle disposizioni delle suddette Convenzioni ai fini dell'emissione ed approvazione delle fatture attive; (ii) sia effettuata, con riferimento alle sole attività a rimborso, a fronte di un rigoroso confronto delle richieste di fatturazione attiva predisposte dalle funzioni competenti di Consip con le fatture passive collegate e con le autorizzazioni relative alla spesa previamente rilasciate dagli enti esterni;
- effettuare le operazioni di pagamento attraverso gli strumenti normativamente consentiti;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- assicurare per ciascun contratto e/o ordine di acquisto emesso da Consip, attraverso opportune modalità di controllo, che vengano garantiti la completezza dei dati, la corrispondenza con la relativa richiesta di acquisto debitamente autorizzata, la correttezza dei termini di pagamento e dell'importo risultante dalla trattativa/gara;

con particolare riguardo alla tenuta delle scritture contabili

- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- ai fini delle registrazioni contabili, utilizzare *software* che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscano l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive;

con particolare riguardo alla gestione delle imposte/tasse

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei pagamenti di imposte e tasse;
- garantire la completezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai fini fiscali;
- garantire i necessari controlli e le opportune verifiche (documentate) finalizzate al pagamento delle imposte/tasse.

In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs.

231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- rappresentare e/o trasmettere, ai fini dell'elaborazione e rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dell'azionista e/o dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa regolamentare di settore nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- ostacolare le attività di verifica e di controllo degli organi/funzioni preposti;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni relativi alla Società, così come disposto dallo Statuto sociale.
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti.

P.4 Owner del rischio: referente aziendale

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti di Consip, come riportato nell'Allegato "Matrice Rischio reato/referenti".

Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Divisioni aziendali/Aree coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

P.5 Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo (CS - OdV – RPCT – DPO – GSOS); viene pertanto definito il Piano Integrato dei Controlli correttamente bilanciato tra i vari organi, che tiene conto degli audit effettuati dall'Internal Audit e delle verifiche verticali effettuate dai diversi organi di controllo, alternando la tipologia di analisi; inoltre tale Piano Integrato prevede una gestione integrata delle raccomandazioni e dei follow-up nonché controlli ciclici dei maggiori centri di rischio.